Deliberazione n. 231/2025/PAR

CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Nella camera da consiglio dell'8 ottobre 2025 composta dai seguenti magistrati:

Paolo	PELUFFO	Presidente
Tatiana	CALVITTO	Primo Referendario
Antonio	TEA	Primo Referendario
Antonino	CATANZARO	Primo Referendario - relatore
Mara	ROMANO	Referendario

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTO il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO l'art. 23 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (*Approvazione dello Statuto della Regione siciliana*);
VISTO l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 (*Istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana*);
VISTA la deliberazione adottata dalle Sezioni Riunite n. 14 del 16 giugno 2000 recante il *Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti*;
VISTO l'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*);
VISTA la deliberazione n. 32/2013/SSRR/PAR, in data 30 settembre 2013, delle Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva;

VISTA la richiesta di parere avanzata dal sindaco di Enna (EN) (prot. C.d.C. n. 6645 del 5/09/2025);

VISTA l'ordinanza n. 97 del 25 settembre 2025 del Presidente aggiunto della Sezione di controllo di nomina del relatore, Primo Referendario Antonino Catanzaro e convocazione del Collegio per l'odierna camera di consiglio;

UDITO il relatore, Primo Referendario Antonino Catanzaro,

ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

Il sindaco di Enna, con nota prot. C.d.C. n. 6645 del 5/09/2025), ha avanzato una richiesta di parere circa la istanza di rimborso delle spese legali sostenute da parte di alcuni dipendenti comunali per le spese della propria difesa legale in un processo per abuso d'ufficio ex art. 323 C.P. e da cui costoro sono stati assolti per l'abrogazione del relativo reato avvenuta con la legge n.93 del 15 luglio 2024. Tale istanza, avanzata dai suddetti dipendenti ai sensi della normativa vigente e dei propri contratti collettivi, è ritenuta inaccoglibile dalla Amministrazione per due diverse ragioni. Innanzitutto in considerazione delle circostanze relative ai fatti (una istanza da parte di una ditta accolta immediatamente, senza alcuna attività istruttoria, come risulta dai documenti relativi al processo), che permettono quindi di adombrare la presenza quantomeno di una colpa grave da parte dei dipendenti. Ed inoltre il mancato accoglimento sarebbe motivato dal fatto che la loro assoluzione non nasce dal non aver commesso il fatto, che risulta anzi confermato nella sua materialità, ma dalla abrogatio criminis.

Preliminarmente va verificato se la richiesta di parere di cui trattasi presenta i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l'attinenza del quesito posto alla materia della contabilità pubblica.

I due profili sono, difatti, contigui ma non coincidenti.

In merito al primo profilo (ammissibilità soggettiva), preme puntualizzare che l'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 prevede la possibilità, per le Regioni, di chiedere alle

Sezioni regionali di controllo pareri in materia di contabilità pubblica, precisando che "Analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane».

In riferimento al caso di specie, la richiesta di parere, in quanto presentata dal Sindaco del Comune di Enna (EN) e, dunque, organo rappresentativo dell'Ente (cfr. art. 50, comma 2, del TUEL), si deve ritenere ammissibile.

Passando al secondo profilo (ammissibilità oggettiva), si osserva che la Corte dei conti, con diverse deliberazioni sia della Sezione delle Autonomie (n. 5/AUT/2006; n.3/SEZAUT/2014/QMIG) sia delle Sezioni riunite in sede di controllo (deliberazione n. 54/CONTR/2010, emanata ai sensi dell'art. 17, comma 31, del D.L. 1 luglio 2019, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102), ha delineato il perimetro della funzione consultiva sulla materia della "contabilità pubblica", precisando che la stessa coincide con il sistema di "norme e principi che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici" e che, pertanto, la funzione consultiva della Corte non può essere intesa come consulenza generale. Inoltre, in relazione all'ampiezza della funzione consultiva attribuita alla Corte dei conti dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, le SS.RR. non mancavano di sottolineare che la disposizione in questione conferisce alle "Sezioni regionali di controllo non già una funzione di consulenza di portata generale, bensì limitata alla materia di contabilità pubblica." Cosicché la funzione di cui trattasi risulta, anche, più circoscritta rispetto alle "ulteriori forme di collaborazione ", di cui la medesima succitata disposizione fa menzione, che gli Enti territoriali possono richiedere "ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa".

Ma in particolare sull'argomento specifico del rimborso delle spese legali la Corte si è già chiaramente pronunciata con la citata delibera N. 3/SEZAUT/2014/QMIG, che ha stabilito quanto segue: " la Sezione delle autonomie con la deliberazione n. 5/2006 è già intervenuta sulla tematica in discussione, ritenendone l'estraneità alla materia di contabilità pubblica, in relazione alla quale le Sezioni regionali di controllo possono essere chiamate a rendere pareri dagli enti territoriali, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8 della legge n. 131/2003. Da tale orientamento la Sezione non ritiene di doversi discostare.

È evidente, infatti, che "la materia di contabilità pubblica" costituisce una categoria concettuale estremamente ampia, di cui è difficile delimitare esattamente i confini. D'altro canto è chiaro che la norma che radica questa specifica attribuzione non ha conferito una

funzione di consulenza di portata generale. È da ritenere, in primo luogo, che in tanto una richiesta di parere sia ammissibile, in quanto tratti di questione che, tendenzialmente, attenga ad una competenza tipica della Corte dei conti in sede di controllo delle autonomie territoriali. Appare riduttivo ed insufficiente il mero criterio dell'eventuale riflesso finanziario di un atto (di rimborso, nel caso in esame) sul bilancio. Nella richiamata del. n. 5/2006, la Sezione, con riferimento a medesima fattispecie, ha chiarito che "se è vero, infatti, che ad ogni provvedimento amministrativo può seguire una fase contabile, attinente all'amministrazione di entrate e spese ed alle connesse scritture di bilancio, è anche vero che la disciplina contabile si riferisce solo a tale fase discendente, distinta da quella sostanziale, antecedente, del procedimento amministrativo, non disciplinata da normativa di carattere contabilistico". Anche le Sezioni Riunite della Corte (deliberazione n. 54/2010), pronunciandosi ex art. 17, comma 31, d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102, con riferimento ad altra fattispecie, hanno condiviso la prospettazione della Sezione delle autonomie. In quella sede è stato altresì precisato che "materie, estranee, nel loro nucleo originario, alla "contabilità pubblica" – in una visione dinamica dell'accezione che sposta l'angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri – possono ritenersi ad essa riconducibili, per effetto della particolare considerazione riservata dal Legislatore, nell'ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica". Solo in questa particolare evenienza, dunque, una materia comunemente afferente alla gestione amministrativa può venire in rilievo sotto il profilo della contabilità pubblica. La presenza di pronunce di organi giurisdizionali di diversi ordini, come si è rilevato per la specifica tematica in esame, può costituire un indicatore sintomatico dell'estraneità della questione alla "materia di contabilità pubblica". Si tratta, evidentemente, di fattispecie in cui i profili contabili, se non marginali, non sono comunque preminenti rispetto ad altre problematiche di ordine giuridico che più propriamente devono essere risolte in diversa sede. In altre parole, in situazioni come quella in esame non si rinvengono quei caratteri – se non di esclusività – di specializzazione funzionale che caratterizzano la Corte in questa sede, e che giustificano la peculiare attribuzione da parte del legislatore. È appena il caso, infine, di notare che – coerentemente con quanto già affermato dalle due deliberazioni sopra richiamate – l'ausilio consultivo, per quanto possibile, deve essere reso senza costituire un'interferenza con le funzioni requirenti e giurisdizionali, e ponendo attenzione ad evitare che, di fatto, si traduca in un'intrusione

nei processi decisionali degli enti territoriali. In conclusione, quindi, la richiesta di parere deve ritenersi inammissibile, e ciò preclude l'esame nel merito della relativa questione. "

Va infine precisato che le Sezioni regionali di controllo non possono pronunciarsi su quesiti che implichino valutazioni sui comportamenti amministrativi o attinenti a casi concreti o ad atti gestionali, già adottati o da adottare da parte dell'Ente. In tale prospettiva, si richiama il costante orientamento della Corte dei conti alla stregua del quale la funzione consultiva non può risolversi in una surrettizia modalità di coamministrazione, rimettendo all'Ente ogni valutazione in ordine a scelte eminentemente discrezionali (vd. ex multis, deliberazione della Sezione regionale di controllo per le Marche n. 21/2012/PAR). L'istanza, dunque, non può contenere riferimenti a fatti gestionali specifici ma ambiti e oggetti di portata generale e, ai fini dell'ammissibilità oggettiva, il parere deve, quindi, essere connotato dalla "generalità" ed "astrattezza "del quesito posto (vd. pronuncia Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006). Sulla scorta delle conclusioni raggiunte in sede consultiva, difatti, l'Ente non può mirare ad ottenere l'avallo preventivo, o successivo, della magistratura contabile in riferimento alla definizione di specifici atti gestionali, tenuto anche conto della posizione di terzietà e di indipendenza che caratterizza la Corte dei conti, quale organo magistratuale. Ciò posto, sulla base dei parametri normativi e giurisprudenziali sopra richiamati, la richiesta di parere deve quindi ritenersi oggettivamente non ammissibile, dato che il quesito posto non rientra nel campo della Contabilità ed inoltre la questione attiene alla risoluzione di un caso specifico e ben individuato, e quindi la Corte in caso di pronuncia nel merito verrebbe di fatto a sostituirsi alla Amministrazione nel decidere sulla legittimità di un particolare atto amministrativo.

P.Q.M.

La Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Siciliana dichiara oggettivamente inammissibile la richiesta di parere nei termini di cui in motivazione. Copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura della Segreteria, all'Amministrazione richiedente (Sindaco e Presidente del Consiglio comunale di Enna), nonché all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica – Dipartimento delle Autonomie locali.

Così deliberato in Palermo nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025

L'ESTENSORE

Antonino Catanzaro

Il PRESIDENTE

Paolo Peluffo

Depositato in Segreteria il 10 ottobre 2025

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Boris Rasura